

**D.P.C.M.**

**3 NOVEMBRE**

## Scheda di sintesi UIL scuola

Il nuovo Dpcm è valido dal **6 novembre al 3 dicembre 2020**.

Le misure valgono sull'**intero territorio nazionale** con ulteriori regole e divieti qualora si tratti di zone ad **elevata gravità** (Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto") e quelle nelle quali ci sono situazioni di **massima gravità** (Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto").

## MISURE PER LA SCUOLA

### REGIONI "GIALLE" (RISCHIO MODERATO) E REGIONI "ARANCIONI" DI ELEVATA GRAVITÀ (RISCHIO MEDIO-ALTO)

#### ***DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA***

- **Scuole secondarie di secondo grado:** il 100 per cento delle attività sono svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza.
- **Scuole della infanzia, primaria e I grado:** le attività didattiche si svolgono **in presenza**.

#### **ATTENZIONE! Possibilità di svolgere comunque attività in presenza:**

- qualora sia richiesto l'uso di laboratori;
- qualora sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

#### ***VIAGGI D'ISTRUZIONE E ORGANI COLLEGIALI***

**Per tutte le scuole di ogni ordine e grado:**

- **Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche.**

*Sono fatte salve:*

- 
- le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro);

---

  - le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

---

  - Le **riunioni degli organi collegiali** possono essere svolte **esclusivamente** con modalità a distanza.

---

  - Il **rinnovo degli organi collegiali** avviene **secondo modalità a distanza** nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

### **CONCORSO STRAORDINARIO**

Sono sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado (posto comune e sostegno).

### **DIRIGENTI SCOLASTICI**

Ogni dirigente scolastico:

- deve organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, **lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile.**

---

- adotta nei confronti dei dipendenti **genitori di figli posti in quarantena obbligatoria** e nei confronti dei **lavoratori fragili**, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di **attività in modalità agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

---

- dispone una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale.

#### **IN AGGIUNTA**

**PER LE REGIONI "ARANCIONI" DI ELEVATA GRAVITÀ (RISCHIO MEDIO-ALTO):**

### **SPOSTAMENTI CONSENTITI**

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

#### **ESCLUSIVAMENTE**

**PER LE REGIONI "ROSSE" DI MASSIMA GRAVITÀ (RISCHIO ALTO)**

#### **IN AGGIUNTA**

**MISURE E RESTRIZIONI RISPETTO ALLE REGIONI "GIALLE" E "ARANCIONI"**

### **DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA**

- **Svolgimento dell'attività in presenza:**

- Infanzia;
- Primaria;
- primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado.

- **Svolgimento dell'attività esclusivamente con modalità a distanza:**

- secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado;
- tutte le classi della scuola secondaria di II grado.

**ATTENZIONE! Possibilità di svolgere comunque attività in presenza:**

- qualora sia richiesto l'uso di laboratori;
- qualora sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

### **SPOSTAMENTI CONSENTITI**

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

### **LIMITAZIONE DELLA PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

I dirigenti scolastici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

### **USO DELLA MASCHERINA**

*Per tutte le istituzioni scolastiche indipendentemente dalla "zona"*

#### **Nota ministeriale n. 1994 del 9/11/2020:**

- A partire dalla scuola primaria, **la mascherina dovrà essere indossata sempre**, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina".
- **È possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.**
- Per quanto concerne l'**attività musicale** degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in

analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.

- Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per lo studente.
- Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, **“possono essere utilizzate anche mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

***Nel secondo incontro del tavolo sulla sicurezza del 6 novembre, la UIL scuola ha sostenuto la necessità di sostituire, almeno nelle scuole dell’infanzia e primaria, la dotazione delle mascherine chirurgiche la cui protezione per chi le indossa è molto limitata con quelle FFP2 che, diversamente, proteggono anche chi le indossa (es. insegnante di sostegno scuola primaria che necessariamente dovrà stare di fianco all’alunno disabile – necessita di mascherine FFP2).***

## LE ALTRE MISURE (IN SINTESI)

### REGIONI “GIALLE”

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

- È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

#### **Eccezioni:**

- nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

**È fortemente raccomandato** l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle **abitazioni private in presenza di persone non conviventi**.

### **DISTANZA DI SICUREZZA**

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

### **FEBBRE MAGGIORE DI 37,5°**

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

### **SPOSTAMENTI**

Sono vietati gli spostamenti dalle **22 alle 5 del mattino** salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

### **ACCESSO AI PARCHI**

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

### **ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA**

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

### **EVENTI SPORTIVI**

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).

### **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

### **TRASPORTI**

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, **con esclusione del trasporto scolastico dedicato**, è consentito un coefficiente di riempimento **non superiore al 50 per cento**.

### **CENTRI COMMERCIALI**

Nelle **giornate festive e prefestive** sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

### **RISTORAZIONE**

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00**;

- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **quattro persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi;
- **dopo le ore 18,00** è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- resta sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

### **ATTIVITÀ SOSPENSE**

#### **Sono sospese le attività di:**

- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
- ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

- Con riguardo alle **abitazioni private**, è **fortemente raccomandato** di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
- tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

- è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

## REGIONI “ARANCIONI”

### ULTERIORI DIVIETI E RESTRIZIONI RISPETTO ALLE REGIONI “GIALLE”

#### **SPOSTAMENTI**

Sono vietati gli spostamenti dalle **22 alle 5 del mattino** salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Sono vietati gli spostamenti **in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro**, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all'interno del proprio Comune.

Il transito sui territori considerati “zone arancioni” è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

#### **TRASPORTI**

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

#### **RISTORAZIONE**

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Resta consentita:
  - la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
  - fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

## REGIONI “ROSSE”

### ULTERIORI DIVIETI E RESTRIZIONI RISPETTO ALLE REGIONI “GIALLE” E “ARANCIONI”

#### **SPOSTAMENTI**

È vietato ogni spostamento **anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario**, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro

Il transito sui territori considerati “zone rosse” è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

### **ATTIVITÀ SOSPENSE**

#### **Sono sospese le attività:**

- commerciali al dettaglio.
- dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
- la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
- tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

#### **Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta**

- i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- estetisti.

#### **Restano comunque aperti:**

- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
- mense e catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- parrucchieri e barbieri.

### **ATTIVITÀ MOTORIA**

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.



### ***LIMITAZIONE DELLA PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO***

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.